

PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI: AUMENTANO LE SANZIONI PER INVIO TARDIVO

Con il decreto n. 194 del 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto ad **aggiornare l'importo delle sanzioni per ritardato invio del prospetto informativo**, obbligatorio in base alle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Il termine ordinario di trasmissione del prospetto **è fissato al 31 gennaio di ogni anno**. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel decreto ministeriale n. 194 del 30 settembre 2021, provvede ad aggiornare l'importo delle sanzioni per ritardato invio del prospetto informativo obbligatorio in base alla disciplina vigente sul diritto al lavoro dei disabili.

Sono obbligati all'invio del **prospetto informativo** i datori di lavoro pubblici e privati **che occupano**, a livello nazionale, **almeno 15 dipendenti** costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Sanzioni aggiornate dal 2022

L'articolo 15 della legge n. 68/99 prevede che le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi assunzionali di lavoratori disabili sono soggetti alla **sanzione amministrativa**.

Il Decreto ministeriale aggiorna l'importo delle sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, **in caso del mancato invio "in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti"** (previsto dall'art. 9, comma 6 della Legge 68/1999), fissandole a 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi e a 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Luino, 02.12.2021